

**Circolare n. 5
del 30.08.2021**

AI DOCENTI

Al personale ATA

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - informazioni di dettaglio.

Facendo seguito alla precedente circolare n. 1 del 27 agosto 2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

1. Dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (*termine di cessazione dello stato di emergenza*), tutto il personale scolastico, docente e non docente, è tenuto a esibire, ogni giorno, la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass, per accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. Il Green Pass non è chiaramente richiesto per le attività programmate in modalità online.
2. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati avranno cura di trasmettere tempestivamente, alla segreteria (che la tratterà in forma riservata), l’apposita documentazione. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il Green Pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

3. La procedura di verifica avverrà tramite l'app "Verifica C19". Agli incaricati delegati della verifica dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/> , app IO, app Immuni) o cartaceo. Gli incaricati (se del caso) possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Non devono essere consegnate agli incaricati o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass.

Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.

4. L'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

a) *schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa*

b) *schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia*

c) *schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.*

In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

L'assenza è considerata ingiustificata fin dal primo giorno con le dovute conseguenze previste dalla norma. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La riammissione in servizio avverrà non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

5. La procedura di verifica non rende visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e non memorizza informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, tutto avviene nel pieno rispetto della privacy. La verifica di ciascun singolo QRCode dovrà essere effettuata giornalmente proprio per la diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica. Per sopperire al sopraddetto limite della "procedura ordinaria", in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, l'Amministrazione sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le procedure.

Si confida nella collaborazione di tutti, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza.